

**CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE  
BRESCIA**

via San Martino della Battaglia, 18 - 25121 BRESCIA

tel. 030 41503

pec: [consiglio.disciplina@brescia.pecavvocati.it](mailto:consiglio.disciplina@brescia.pecavvocati.it)

mail: [consiglio.disciplina@ordineavvocatibrescia.it](mailto:consiglio.disciplina@ordineavvocatibrescia.it)

AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI	BRESCIA
AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI	BERGAMO
AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI	CREMONA
AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI	MANTOVA
A TUTTI I CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA FORENSE	BRESCIA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE	ROMA
AI PRESIDENTI DI TUTTI I CONSIGLI DI DISCIPLINA D'ITALIA	
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO	BRESCIA
AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO	BRESCIA

Il Presidente del Consiglio Distrettuale di disciplina forense di Brescia,

- visto il proprio provvedimento 15 maggio 2020 disciplinante lo svolgimento di determinate attività istituzionali da remoto anche in considerazione del permanere di condizioni di emergenza sanitaria;
- considerato che, a mente di quanto disposto dal punto 2) di detto provvedimento, le attività del consigliere istruttore previste dagli articoli 15 comma 2 e 18 comma 1 Regolamento CNF n. 2 del 21 febbraio 2014 (assunzione di dichiarazioni da parte dell'incolpato) possono svolgersi esclusivamente con modalità telematiche;
- rilevato che l'articolo 4 del Regolamento inerente lo svolgimento delle attività da remoto approvato in data 27 maggio 2020 dall'assemblea plenaria di questo CDD prevede che l'audizione degli incolpati possa svolgersi in videoconferenza con modalità telematiche soltanto con il consenso dei soggetti interessati;
- rilevato, altresì, che trattasi di attività espletabile anche in presenza, operando le più adeguate procedure di distanziamento fra i partecipanti;

DISPONE

di modificare il punto 2) del provvedimento 15 maggio 2020 nei termini che seguono:

*"2) a far data dal 16 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, salvo proroga o revoca, connesse all'evoluzione dell'emergenza COVID-19, proseguono in videoconferenza con modalità telematiche le attività delle sezioni previste dagli articoli 16 comma 2, 17 e 18 comma 2 del Regolamento CNF n. 2 del 21 febbraio 2014; possono, altresì, proseguire in videoconferenza con modalità telematiche le attività del consigliere istruttore previste dagli art. 15, 16 comma 1 e 18 comma 1 stesso regolamento.*

Brescia, 17 giugno 2020



IL PRESIDENTE  
(avv. Giorgio Gallico)